

IX Legislatura



Consiglio Regionale della Campania

Dipartimento Segreteria Legislativa

Unità Dirigenziale
Organi consiliari e Resoconti

SEDUTA CONSILIARE
30 Luglio 2014

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>

LAVORI DELL'ASSEMBLEA
Seduta di Mercoledì 30 luglio 2014
Ore 11.00 – 15.00

- 1) Esame del Disegno di legge – “Interventi di rilancio e sviluppo dell’ economia regionale nonchè di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)” - Reg.Gen. 505 bis;
- 2) Eventuale seguito dell’esame dei punti non esauriti nella seduta precedente.

Napoli, 23 luglio 2014

IL PRESIDENTE
PIETRO FOGLIA



Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Consiliare Permanente
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Prot. n. **177** /VIII Comm.

Napoli, **24 LUG 2014**

Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente del Consiglio regionale

Prot. Gen. 2014.0015236/A

Del 24/07/2014 12:05:40

Da CR A SERASS

Al Presidente della II Commissione
permanente consiliare

Al Capo Dipartimento Segreteria Legislativa

SEDE

OGGETTO: Proposte di legge: Reg.Gen. n. 254 "Istituzione e disciplina dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera" e Reg.Gen. n.518 "Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera". Esame del Testo Unificato "Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera" e nomina relatori in Aula.

Si comunica che l'VIII Commissione consiliare permanente nella seduta del 22/07/2014:

- ha esaminato i provvedimenti in oggetto;
- ha effettuato l'abbinamento dei testi ai sensi dell'art.43 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale;
- ha deciso all'unanimità di riferire favorevolmente all'Aula sul Testo Unificato che si allega.

Sono stati nominati relatori per l'Aula:

Per la maggioranza – Dott. Fernando Zara;

Per l'opposizione - Dott. Gennaro Mucciolo.



IL VICE PRESIDENTE

Dott. Fernando Zara

260714
14 Assemblee



Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

TESTO UNIFICATO

Proposte di legge

“Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera”

Reg. Gen. nn. 254-518

Ad iniziativa dei Consiglieri Mucciolo, Foglia, Nocera, Pica e Caputo.

Testo licenziato dall’VIII Commissione permanente consiliare in data 22 luglio 2014.

Relatori in Aula - per la maggioranza il Vice Presidente Zara
- per la minoranza il Consigliere Mucciolo





Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge è prevista, per il corrente anno finanziario, una spesa complessiva di € 50.000. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelievo dalle somme iscritte nell'ambito del Titolo 2, Missione 16, Programma 01 dello stato di previsione della spesa per il corrente anno finanziario.

Nell'ambito delle risorse assegnate la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria degli uffici competenti, è autorizzata a concedere un contributo finanziario ad ogni distretto accreditato, che per il primo anno non può superare l'importo complessivo di euro 10.000,00.

La suddetta spesa occorre per l'istituzione ed il funzionamento dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera e serve per promuovere i sistemi produttivi locali caratterizzati da un'identità storico e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali e per una interrelazione tra imprese agricole e imprese agroalimentari, nonché per valorizzare le produzioni certificate riconosciute dalla vigente normativa.

Per gli anni successivi si provvederà a definire le risorse nell'annuale legge di approvazione del bilancio della Regione Campania.





Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente testo unificato è composto da 12 articoli e disciplina il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera, ai sensi del decreto legislativo n. 228/2001. Definisce, in particolare, le finalità (art.1), stabilisce i requisiti per il riconoscimento dei distretti rurali (art.3), dei distretti agroalimentari di qualità (art. 4) e dei distretti di filiera (art.5); stabilisce che la Giunta regionale con delibera riconosce i distretti rurali, i distretti agroalimentari di qualità e i distretti di filiera individuando i soggetti che possono promuoverli e proporli ai sensi dell'articolo 6. Prevede ancora la modalità di costituzione (art.7); la proposta di piano con gli obiettivi e gli interventi per raggiungerli (art. 8) ed il regolamento di attuazione della presente legge (art. 9), da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore da parte della Giunta regionale, nonché la clausola valutativa prevista dall'articolo 10.





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione Permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Art.1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n.228, al fine di promuovere lo sviluppo rurale, di valorizzare le risorse naturali, sociali ed economiche dei territori, di facilitare l'integrazione tra i diversi settori economici e tra le stesse filiere e di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.
2. I distretti rurali, i distretti agroalimentari di qualità ed i distretti di filiera costituiscono ambito di attuazione degli interventi nel settore agricolo.





Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Art. 2
(Definizioni)

1. Si definiscono:
- a) distretti rurali, i sistemi territoriali, anche a carattere interregionale, contraddistinti da obiettivi di sviluppo condivisi derivanti dall'integrazione tra attività agricole ed altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;
 - b) distretti agroalimentari di qualità, i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, contraddistinti dalla presenza di imprese organizzate in una o più filiere agroalimentari, dedicate a produzioni certificate, riconosciute ai sensi della normativa vigente;
 - c) distretti di filiera, l'insieme costituito da imprese operanti nelle diverse fasi di valorizzazione di un prodotto agroalimentare, come la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di un prodotto agro- alimentare.





Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Art. 3
(Requisiti per il riconoscimento dei distretti rurali)

1. I requisiti per il riconoscimento dei distretti rurali sono i seguenti:
- a) la presenza di attività e di funzioni differenziate, quali l'agricoltura, l'artigianato, il commercio, la ristorazione e le attività turistiche, con una base territoriale comune e che perseguono in modo condiviso le finalità di conservazione e di valorizzazione delle risorse naturali e culturali locali;
 - b) le produzioni agricole rispettose delle peculiarità ambientali e paesaggistiche dei territori, che caratterizzano l'identità dei luoghi e che risultano significative nell'ambito dell'economia agricola regionale;
 - c) l'esistenza di un sistema di relazioni tra imprese agricole e imprese locali attive in altri settori, sinergico con i fenomeni culturali e turistici locali;
 - d) la valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio naturale e culturale;
 - e) il perseguimento di obiettivi di qualità attraverso l'adozione di standard di certificazione ambientale, sociale e produttiva;
 - f) l'omogeneità paesaggistico - ambientale del territorio e del patrimonio rurale;
 - g) la sussistenza di rapporti di tipo collaborativo tra istituzioni locali, imprese agricole ed imprese di altri settori.





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione Permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Art.4

(Requisiti per il riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità)

I.I requisiti per il riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità sono i seguenti:

- a) la presenza di produzioni agroalimentari certificate coerenti con le tradizioni e le caratteristiche del territorio, riconosciute o in corso di riconoscimento ai sensi della normativa vigente;
- b) la presenza di filiere produttive caratterizzate da rapporti di integrazione e di interdipendenza tra le imprese agricole e le imprese del settore della trasformazione e della distribuzione agroalimentare dei prodotti certificati;
- c) la costituzione di rapporti di tipo collaborativo tra le istituzioni locali e gli operatori economici della filiera agroalimentare;
- d) l'integrazione tra la produzione agroalimentare e le attività culturali e turistiche.





Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Art.5

(Requisiti per l'individuazione dei distretti di filiera)

1. I requisiti per i distretti di filiera, ai fini della loro individuazione, sono i seguenti:

- a) la significativa concentrazione di imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, fra loro integrate secondo una logica di filiera per uno o più dei prodotti o dei processi produttivi agroalimentari rilevanti nel contesto regionale, a partire dai progetti integrati di filiera, già individuati dalla Regione;
- b) il sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese agroalimentari;
- c) la presenza di centri di ricerca o di eccellenza tecnologica legati allo sviluppo dell'innovazione ed all'ottimizzazione dei processi di filiera;
- d) la presenza di istituzioni e di autonomie locali che sostengono la realtà distrettuale, favorendo la realizzazione delle attività programmate nel distretto.





Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Art.6

(Riconoscimento dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera)

1. I distretti rurali, i distretti agroalimentari di qualità e i distretti di filiera sono riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5, secondo le modalità stabilite dal Regolamento previsto dall'articolo 9.
2. I soggetti che possono promuovere il riconoscimento di un distretto sono:
 - a) le imprese operanti nel territorio regionale;
 - b) le associazioni di categoria e dei consumatori e le organizzazioni sindacali, almeno di rilevanza regionale;
 - c) i soggetti pubblici.





Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Art. 7
(Costituzione del distretto)

1. Il distretto è costituito con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, nelle forme societarie o associative previste dal Codice civile, secondo le modalità indicate dal Regolamento previsto dall'articolo 9.
2. La Giunta regionale con il Regolamento di cui all'articolo 9 prevede i criteri per la costituzione dei distretti, per una gestione duale, nel rispetto della disciplina europea in materia di sviluppo rurale.





Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Art.8
(Piano di distretto)

1. Il distretto redige la proposta di piano, in base ai criteri e con le modalità stabilite dal Regolamento previsto dall'articolo 9.
2. Il piano di distretto è presentato alla Giunta regionale, che lo approva o lo rigetta nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento previsto dall'articolo 9.
3. Il piano di distretto contiene:
 - a) la dettagliata relazione sulla situazione esistente, sulle prospettive del distretto e sulle risorse dell'offerta territoriale, anche in riferimento ai requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5;
 - b) gli obiettivi e le motivazioni per la strategia di sviluppo locale;
 - c) gli interventi per il raggiungimento, in forma integrata e coordinata, degli obiettivi e dei risultati attesi, con particolare riguardo, per i distretti rurali, allo sviluppo dell'ambiente rurale e delle vocazioni proprie del territorio, alla valorizzazione delle produzioni locali, alla tutela ambientale e paesaggistica, all'integrazione tra le attività agricole e le attività sociali, culturali e turistiche del territorio;
 - d) gli interventi per il raggiungimento, in forma integrata e coordinata, degli obiettivi e dei risultati attesi, con particolare riguardo, per i distretti agroalimentari di qualità, all'implementazione di una o più filiere agroalimentari, dedicate alle produzioni certificate, riconosciute ai sensi della normativa vigente, attraverso l'innovazione e la razionalizzazione dei processi produttivi, l'efficace organizzazione della produzione, l'integrazione con le fasi di trasformazione, di distribuzione e di commercializzazione, l'implementazione di efficaci politiche di marketing e di diffusione dei prodotti certificati;
 - e) per le filiere, il consolidamento delle direttive regionali per i progetti integrati di filiera;
 - f) l'indicazione degli strumenti di politica agricola e rurale e degli altri strumenti regionali;
 - g) gli strumenti nazionali ed europei di intervento rilevanti per la realizzazione del piano di distretto attraverso l'approccio sinergico ed integrato.
4. Gli obiettivi e le strategie di sviluppo dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera devono essere coerenti con la programmazione integrata delle politiche comunitarie ed in particolare delle politiche rurali, agricole, agroalimentari e di filiera, ambientali, culturali e turistiche della Regione.
5. Il piano approvato ha validità triennale e può essere aggiornato secondo le modalità e le procedure stabilite dalla presente legge e dal Regolamento previsto dall'articolo 9. Il piano conserva la validità fino all'approvazione del successivo piano.
6. Il piano è attuato mediante i programmi annuali.
7. La struttura organizzativa regionale competente effettua le azioni di monitoraggio e di controllo sullo stato di attuazione del piano di distretto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento previsto dall'articolo 9.





Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Art.9
(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, adotta il Regolamento di attuazione della presente legge, che disciplina:
 - a) le modalità per il riconoscimento dei distretti, in attuazione dell'articolo 6;
 - b) i criteri e le modalità per l'elaborazione, la presentazione e l'aggiornamento del piano di distretto, ai sensi ed in attuazione dei commi 1, 3 e 5, dell'articolo 8, nonché per la valutazione e l'approvazione da parte della Giunta regionale, ai sensi ed in attuazione del comma 2, dell'articolo 8;
 - c) i criteri operativi per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di controllo previsti dal comma 7, dell'articolo 8;
 - d) i termini e le modalità per la presentazione della relazione sull'attuazione del piano di distretto.
2. La Giunta regionale adotta il Regolamento di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.





Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Art.10
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione della legge.
2. La relazione contiene le risposte documentate in ordine ai nuovi distretti istituiti, in applicazione della presente legge ed alla loro forma societaria o associativa, alla natura delle risorse allocate ed ai benefici ottenuti dall'azione di intervento della programmazione regionale.





Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Art. 11
(Norma finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il corrente anno finanziario, la spesa complessiva di euro 50.000,00 (cinquantamila).
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge stabilita in euro 50.000,00 si provvede mediante prelievo dalle somme iscritte nell'ambito del Titolo 2, Missione 16, Programma 01 dello stato di previsione della spesa per il corrente anno finanziario.
3. A decorrere dal successivo anno finanziario le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio della Regione.





Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



IL VICE PRESIDENTE

Dott. Fernando Zara



Consiglio Regionale della Campania

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

6/6/14
Tina
Cm

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
All'Assessore Reg.le Attività Produttive
Al Presidente della II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari



e.p.c. Al Capo Dipartimento della Segreteria
Legislativa

LORO SEDI

Prot. n. 280 del 03/06/2014

Oggetto: Proposta di Legge: "Disciplina dei Percorsi della Ceramica
in Campania e modifiche della legge regionale 10 marzo 2014 n.11"
Reg. Gen. n 508. Esame.

Relazione della Commissione di Merito

La III Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella
seduta del 3 Giugno 2014, ha deciso di riferire favorevolmente
all'Aula ed ha votato ed approvato all'unanimità dei presenti il
provvedimento in oggetto che si allega alla presente.

Relatore in Aula è stato designato il Presidente Baldi ai sensi
del comma 7 dell'Art. 40, del Regolamento Interno.



Il Presidente

Dr. Giovanni Baldi

Napoli 03/06/2014

Consiglio Regionale della Campania

AA/Fg/Ao

Prot. Gen. 2014.0012302/A

Del 06/06/2014 09:01:28
Da CR A SERASS

550614
of Assembly



Consiglio Regionale della Campania

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Proposta di Legge

**TITOLO: Disciplina dei percorsi della ceramica in Campania e
Modifiche della legge regionale n. 11 del 10 marzo 2014
(Valorizzazione dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e
degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese
storiche ultracentenarie).**

Reg. Gen. n.508

Relatore in Aula:
- Presidente Dott. Giovanni BALDI

Proposta di legge approvata dalla Terza Commissione Consiliare
Permanente nella seduta n. 109 del 3 giugno 2014.





Consiglio Regionale della Campania

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge promuove la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni della Ceramica Artistica e Tradizionale, riconosciute ai sensi della Legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità) e contiene modifiche tecniche alla legge regionale n. 11 del 10 marzo 2014 in materia di valorizzazione dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie.

La proposta di legge prevede l'istituzione dei percorsi della ceramica regionale di qualità, con finalità d'incremento del flusso turistico, culturale ed economico.

I soggetti attuatori sono individuati nei Comuni, che promuovono i percorsi della ceramica, riconosciuti ed autorizzati a seguito di delibera della Giunta Regionale.

Il regolamento attuativo della proposta di legge prevede le modalità, i tempi e le condizioni per l'accesso ai contributi economici, nei limiti di spesa delle risorse previste dalla norma finanziaria.

La Giunta Regionale, annualmente, relaziona al Consiglio Regionale sull'utilizzo delle risorse erogate nei limiti delle spese previste dall'articolo 8 della proposta di legge.



Consiglio Regionale della Campania

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge prevede un appostamento finanziario per l'anno corrente di 50.000,00 euro, ai fini della realizzazione e della manutenzione della segnaletica dei percorsi della ceramica e per la diffusione di materiale informativo e promozionale; la spesa quantificata per l'anno corrente in euro 50.000,00 sarà suddivisa tra i Comuni territorialmente competenti individuati con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.

Il previsto intervento finanziario grava nell'ambito del Titolo 1. Missione 20 (Fondi e accantonamenti). Programma 01 (Fondo di riserva) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario corrente; per gli anni successivi si provvederà con l'annuale legge di bilancio della Regione, nei limiti dei vincoli previsti dalla programmazione triennale.



Consiglio Regionale della Campania

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Regione promuove, mediante l'istituzione degli itinerari della ceramica, la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità) e successive modificazioni e dal decreto ministeriale 26 giugno 1997 (Istituzione dei marchi della "ceramica artistica e tradizionale" e "ceramica di qualità").
2. Gli itinerari previsti dal comma 1 assumono la denominazione di percorsi della ceramica della Regione Campania, di seguito denominati percorsi.



Consiglio Regionale della Campania

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Art 2 - Definizione dei percorsi della ceramica

1. I percorsi sono costituiti dagli itinerari segnalati e promossi con finalità turistiche, economiche e culturali, funzionali alla valorizzazione dei luoghi della Regione Campania previsti dall'articolo 1, caratterizzati dalla presenza di opere e di produzioni storiche e contemporanee della ceramica. I percorsi possono interessare i territori di più Comuni.
2. I Comuni territorialmente competenti di cui all'articolo 1, d'intesa tra loro, promuovono secondo un progetto organico ed integrato di valorizzazione turistica, culturale ed economica i percorsi della ceramica, come luoghi della produzione e della commercializzazione della ceramica, degli operatori della ceramica e degli artisti, delle botteghe di scuola artigiane, dei musei e delle raccolte, dei centri di documentazione, degli archivi storici delle produzioni e di esposizione permanente o temporanea.
3. Fanno parte dei percorsi le infrastrutture di servizio, gli esercizi artigianali, le attività economiche ed i luoghi di interesse funzionali o complementari ai percorsi di valorizzazione.



Consiglio Regionale della Campania

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Art. 3 – Istituzione e riconoscimento dei percorsi

1. L'istituzione dei percorsi avviene su iniziativa dei Comuni territorialmente competenti di cui all'articolo 1.
2. Il riconoscimento dei percorsi è avviato con istanza presentata alla Giunta regionale dai Comuni interessati di cui all'articolo 1, secondo le modalità contenute nel regolamento previsto dall'articolo 6. La Giunta regionale riconosce il percorso della ceramica con atto deliberativo, su proposta dell'Assessore regionale competente.
3. Il percorso riconosciuto con deliberazione della Giunta regionale acquisisce la denominazione scelta dai Comuni interessati di cui all'articolo 1, caratterizzante la realtà territoriale, produttiva e culturale del percorso.



Consiglio Regionale della Campania

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Art. 4 - Contributi finanziari

1. La Regione concorre con i soggetti pubblici e privati a realizzare le finalità della presente legge, erogando nei limiti delle risorse previste dall'articolo 8 i contributi economici ai Comuni territorialmente competenti di cui all'articolo 1 per i seguenti tipi di intervento, valutati con priorità decrescente:
 - a) la realizzazione, la messa in opera e la manutenzione della segnaletica dei percorsi individuati sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento previsto dall'articolo 6;
 - b) la realizzazione e la diffusione di materiale informativo dei percorsi, su supporto cartaceo e multimediale, in sinergia con il sistema turistico locale;
 - c) la realizzazione di sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale o virtuale, ed i progetti di comunicazione e di promozione dei percorsi;
 - d) il sostegno dell'azione di coordinamento e d'integrazione dei percorsi.
2. I finanziamenti previsti dal comma 1 sono concessi in conformità delle disposizioni previste nel Regolamento (CE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articolo 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
3. I contributi erogati in attuazione dell'articolo 4 non sono cumulabili con le agevolazioni ed i contributi previsti per lo stesso progetto ed intervento, a valere su analoghe risorse comunitarie, statali e regionali.



Consiglio Regionale della Campania

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Art. 5 - Revoca dei contributi economici

1. I contributi economici erogati in attuazione dell'articolo 4 sono revocati in tutto o in parte e le somme corrisposte sono recuperate con le modalità contenute nel regolamento previsto dall'articolo 6 nei seguenti casi:
 - a) la mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;
 - b) la destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste dall'art. 1;
 - c) l'omessa rendicontazione delle spese ovvero l'irregolarità delle spese documentate.



Consiglio Regionale della Campania

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Art. 6 - Regolamento di attuazione

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di attuazione disciplina:
 - a) le modalità ed i termini della procedura per il riconoscimento dei percorsi;
 - b) i contenuti e le caratteristiche dei progetti di valorizzazione dei luoghi interessati per l'istanza di riconoscimento;
 - c) le modalità per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle condizioni per la sussistenza del riconoscimento del percorso;
 - d) le modalità di presentazione ed i contenuti della domanda per l'accesso ai contributi previsti dall'articolo 4, le modalità ed i termini per la loro rendicontazione e la vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi erogati;
 - e) le modalità di attuazione della revoca dei contributi e di recupero delle somme erogate;
 - f) gli standard delle caratteristiche grafiche, tecniche e di contenuto informativo della segnaletica dei percorsi.



Consiglio Regionale della Campania

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Art. 7 - Monitoraggio e valutazione

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la relazione sull'utilizzo delle risorse erogate, l'elenco dei percorsi della ceramica istituiti ed i casi di revoca dei contributi.



Consiglio Regionale della Campania

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Art. 8 - Norma finanziaria

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario corrente la spesa complessiva pari ad euro cinquantamila (€ 50.000,00).
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge stabilito in euro cinquantamila (€ 50.000,00) si provvede mediante prelievo dalle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1. Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 01 (Fondo di riserva) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario corrente.
3. A decorrere dal successivo anno finanziario, le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio della Regione.





Consiglio Regionale della Campania

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Art. 9

Modifiche della Legge regionale n. 11 del 10 marzo 2014

1. Il comma 3, dell'articolo 1 della Legge regionale n. 11/2014 è così modificato: " Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio".
2. La lettera a), del comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 11/2014 è così modificata: "a) locali a rilevanza storica: gli immobili di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, soggetti a tutela, ai sensi del Titolo I della Parte II del predetto Codice".
3. Il comma 3, dell'articolo 4 della legge regionale 11/2014 è così modificato: " I finanziamenti indicati nel comma 1 sono concessi in conformità delle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n.1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis".



Consiglio Regionale della Campania

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Art. 10 -Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Napoli, 3 Giugno 2014



Il Presidente

Dott. Giovanni Baldi